

Civile Ord. Sez. 5 Num. 18497 Anno 2017

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

Data pubblicazione: 26/07/2017

ORDINANZA

sul ricorso 23678-2013 proposto da:

TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE DELLE PROVINCE 114 B/23, presso lo studio
dell'avvocato PAOLA D'AMICO, rappresentato e difeso
dall'avvocato ELVIRA DI MEZZO;

- ricorrente -

contro

SAP GESTIONE TRIBUTI ENTRATE ENTI LOCALI E PROVINCIALI
SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO
CORRIDONI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE
MAZZUTI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 377/2012 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il

2017

1806

19/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società SAP s.r.l. , aggiudicataria del servizio di gestione di parcheggio pubblico senza custodia nel comune di Fiuggi, impugnava l'avviso di accertamento emesso dalla società Tre Esse Italia S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico nel comune di Fiuggi, derivante dall'omessa dichiarazione e dall'omesso versamento della Tarsu per l'anno 2007, sul presupposto che la contribuente gestiva in regime di concessione le aree pubbliche destinate a sosta con pagamento di tariffa.

La commissione tributaria provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Tre Esse Italia S.r.l. svolgendo due motivi. Resiste con controricorso la società SAP s.r.l..

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 62, 63 e 68 d. lgs. 507/93 e 2697 cod. civ.. Sostiene che la contribuente è tenuta al pagamento della Tarsu in quanto il presupposto impositivo è costituito dalla occupazione e detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni. Ne consegue che sussiste una presunzione *iuris tantum* di produttività di rifiuti superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area il quale deve dedurre, nella denuncia originaria o in quella di variazione, le circostanze che escludono la produttività di rifiuti nell'area e la conseguente tassabilità. Dunque il contribuente deve provare non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 62, 63 e 68 del d. lgs. 507/93 e 2697 cod. civ.. Sostiene che la CTR, nella motivazione della sentenza, ha fatto riferimento agli artt. 38, 39 e 49 del d. lgs. 507/93 che attengono alla Tosap e non già alla Tarsu.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero L'art. 62, comma primo, del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Tale previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma secondo dello stesso articolo le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Presupposto della Tarsu è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall'occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento

sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce l'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 cit.. (Cass. n. 7916 del 20/04/2016; Cass. n. 19152 del 15/12/2003).

2. Il secondo motivo rimane assorbito.

3. Il ricorso va dunque accolto e l'impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l'affermarsi del principio giurisprudenziale sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi euro 1.400,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del giorno 12 luglio 2017.